



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO GESTITO
DA MEDIOBANCA SGR S.P.A.
E DENOMINATO

Il presente Regolamento
è valido a decorrere dal **15 giugno 2018**

MEDIOBANCA
COCO CREDIT FUND

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Organo Amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA



Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo

Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato a emissione e rimborso giornaliero delle quote, denominato: "**Mediobanca CoCo Credit Fund**" con durata sino al 1° gennaio 2031.

La durata del Fondo suddetto (di seguito il "Fondo"), salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dall'art. 14, potrà essere prorogata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza. La proroga richiede una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui all'art. 13.

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR che ha comportato la trasformazione del Fondo da fondo speculativo a OICVM; il regolamento è stato sottoposto alla approvazione della Banca d'Italia.

Sono previste cinque classi di quote, definite quote di "Classe C", di "Classe CD", di "Classe G", di "Classe GD" e di "Classe F", destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.5 della Parte B) e con le caratteristiche ivi specificate.

Società di gestione

Mediobanca SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio (di seguito "Società di gestione" o "Società" o "SGR") facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A.. Iscritta nella Sezione Gestori di OICVM al n. 44 e nella Sezione Gestori di FIA al n. 24, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazzetta M. Bossi 1. Il sito internet della SGR è: www.mediobancasgr.com.

Depositario

BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Ansperto 5, è il depositario del Fondo (di seguito "Depositario"). Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del Fondo, nonché dello svolgimento di ogni altro compito previsto a suo carico dal D. Lgs. 58/98, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento. L'indirizzo del sito internet del Depositario è: www.bnpparibas.com. Il Depositario svolge, presso la propria sede di Milano, le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso delle quote e di annullamento dei certificati. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'invio a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, ha facoltà di affidare in sub - deposito i titoli ed i valori del Fondo a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dall'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D. Lgs. 58/98 e alla Monte Titoli S.p.A.. I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR, nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota di partecipazione al Fondo, espresso in millesimi di Euro, è calcolato ogni giorno lavorativo. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Italiana S.p.A. non coincidente con un giorno di festività nazionale italiana.

Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della SGR. Sulle medesime fonti è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- Scheda identificativa;
- Caratteristiche del prodotto;
- Modalità di funzionamento.

1) Scopo, oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Scopo

Il Fondo ha come scopo un incremento del valore del capitale investito su un orizzonte d'investimento di medio/ lungo periodo investendo la maggior parte dei propri attivi, in strumenti finanziari originati da istituzioni finanziarie o asset manager. Tra gli strumenti finanziari di cui sopra, si intendono, tra l'altro, certificati di deposito, obbligazioni, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati, strumenti di credito strutturati, strumenti di credito asset backed, cartolarizzazioni di portafogli di credito, ETFs, fondi e OICR specializzati o con caratteristiche simili al Fondo.

1.2 Oggetto

L'allocazione degli asset del Fondo risponderà con flessibilità ai trend, alle evoluzioni regolamentari e alle opportunità di mercato, per quanto riguarda gli strumenti di debito senior, subordinato e ibridi di capitale emessi da Banche ed Istituzioni Finanziarie Globali. In particolare oggetto degli investimenti del Fondo saranno i cosiddetti Contingent Convertible Capital Bonds (CoCo's) ovvero strumenti obbligazionari che, in presenza di determinati livelli di coefficienti patrimoniali vengono automaticamente convertiti in capitale al fine di ripristinare i ratios minimi richiesti dal regolatore. Il Fondo può inoltre investire in quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo, inclusi ETF che investono in corporate bonds emessi da Istituzioni Finanziarie e in via residuale in titoli di capitale, strumenti di mercato monetario, bond governativi, bond corporate e bond convertibili negoziati su mercati regolamentati. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del D. Lgs. 58/98, anche quelli - indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa - dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo.

Il Fondo potrà inoltre detenere in via residuale depositi e concludere contratti swap.

Il Fondo potrà inoltre usare strumenti finanziari derivati, inclusi opzioni, warrant, future e altri strumenti derivati scambiati su un mercato regolamentato o OTC e forward sia per finalità di copertura sia per qualsiasi diversa finalità. Gli investimenti del Fondo saranno, comunque, effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti di investimento stabiliti per gli OICVM.

1.3 Politica d'investimento

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione

Il patrimonio del Fondo sarà investito in OICR, in depositi bancari e in strumenti finanziari di natura prevalentemente o principalmente obbligazionaria denominati in Euro, Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Canadese, Corona Norvegese e Corona Svedese nonché in via residuale in strumenti denominati in altre Divise.

Aree geografiche/mercati di riferimento

Focus globale.

Categoria emittenti e/o settori industriali

Prevalentemente o principalmente obbligazioni e strumenti ibridi di capitale emessi da Banche, Istituzioni Finanziarie, Assicurazioni ed Asset Managers.

Rating

Rating: anche prevalentemente o principalmente sub-investment grade.

La valutazione del merito creditizio degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria detenuti in misura significativa nel portafoglio dei Fondi viene condotta dalla SGR in base ad un sistema interno basato su parametri sia di natura qualitativa che quantitativa. Tale sistema può prendere in considerazione anche i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla normativa vigente, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. La valutazione del merito di credito degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria detenuti in misura non significativa nel portafoglio dei Fondi può essere condotta dalla SGR facendo affidamento sui giudizi ad essi assegnati da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla normativa vigente.

Operazioni in strumenti finanziari derivati

Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:

- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo e gestione efficiente di opportunità di investimento.

Tecnica di gestione

Gli investimenti sono selezionati sulla base di una approfondita analisi dello scenario macroeconomico attuale e prospettico, della valutazione rispetto ai fondamentali implicita nei prezzi di mercato e del premio al rischio associato anche in funzione del contesto regolamentare di riferimento.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Le voci contabili denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati sui mercati regolamentati.

L'esposizione ad investimenti denominati in divise non Euro non coperti da rischio di cambio non supererà il 60% del Fondo.

I limiti indicati si devono intendere come segue: Limite e relativo significato:

- Residuale: fino ad un massimo del 10% dell'attivo
- Contenuto: tra il 10% ed il 30% dell'attivo
- Significativo: tra il 30% ed il 50% dell'attivo
- Prevalente: tra il 50% ed il 70% dell'attivo
- Principale: almeno il 70% dell'attivo.

Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati/settori di riferimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, il valore delle obbligazioni bancarie subordinate è influenzato oltre che dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza, anche dal posizionamento delle obbligazioni stesse a livello della "capital structure" dell'emittente (livello di subordinazione) e dalla possibilità di essere utilizzate per coprire eventuali fabbisogni di capitale addizionale da parte dell'emittente nei momenti di difficoltà; tale specifico fattore di rischio è strettamente collegato ad un contesto normativo in costante evoluzione;
- rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipen-

de dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) **rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- e) **rischio di controparte:** rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

Infine l'investimento in parti di O.I.C.R. comporta l'assunzione dei rischi connessi con le possibili variazioni del valore delle azioni o quote in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.

La SGR si riserva la facoltà di conferire deleghe per specifiche scelte di investimento ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il Fondo è di tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Le quote del Fondo non sono destinate alla quotazione.

1.4 Operazioni con parti correlate

Il patrimonio del Fondo non può essere investito in parti di OICR gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (di seguito "OICR collegati"), nonché in OICR gestiti da Società legate alla SGR da controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

1.5 Altre caratteristiche del Fondo

Il Fondo emette cinque classi di quote:

- quote di Classe C, ad accumulazione dei proventi, destinate a Clienti al Dettaglio e Clienti Professionali;
- quote di classe CD, a distribuzione dei proventi, destinate a Clienti al Dettaglio;
- quote di classe G, ad accumulazione dei proventi che non prevedono l'applicazione di una commissione di sottoscrizione, destinate a Clienti al Dettaglio;
- quote di classe GD, a distribuzione dei proventi che non prevedono l'applicazione di una commissione di sottoscrizione, destinate a Clienti al Dettaglio;
- quote di Classe F, ad accumulazione dei proventi, che non prevedono l'applicazione di una commissione di incentivo e di sottoscrizione destinate alla sottoscrizione da parte di fondi feeder.

Le Classi di quote si differenziano per tipologia di cliente cui sono rivolte, per la distribuzione/accumulazione dei proventi e per il regime delle spese applicato. Tutte le quote del Fondo, appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.

2) Politica di distribuzione

Le Classi C, G ed F sono del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Le Classi CD e GD sono del tipo a distribuzione dei proventi. Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera l'ammontare oggetto di distribuzione in funzione della performance positiva registrata dalla relativa classe del fondo (di seguito la "Performance di riferimento") nell'anno solare precedente, tenendo anche conto dell'eventuale provento distribuito nel periodo stesso.

La Performance di Riferimento verrà calcolata come segue:

- NAV al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento/NAV al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento meno 1 (uno).

Il provento da distribuire sarà pari alla risultanza del seguente calcolo:

- percentuale di distribuzione deliberata dal C.d.A. della SGR * Performance di Riferimento * NAV al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento della Classe a distribuzione interessata ed il relativo importo sarà approssimato per difetto al secondo decimale (centesimo di euro).

Per esempio:

NAV al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento = 5 € NAV al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento (comprensivo dell'eventuale provento distribuito pro quota) = 5,3 €

Performance = $5,3/5 - 1 = 6\%$

Percentuale di distribuzione deliberata dal C.d.A. = 75%

Provento distribuito = $75\% * 6\% * 5 \text{ €} = 0,225 \text{ €}$ (arrotondato per difetto = 0,22 €)

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Si considerano aventi diritto a percepire gli importi oggetto di distribuzione i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

L'ammontare distribuito, spettante ad ogni quota in relazione al periodo di riferimento, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di gestione, redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso, la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.

La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole. Nel caso in cui si tratti di quote immesse nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, la distribuzione avverrà secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante in sede di sottoscrizione o di acquisto delle quote, oppure secondo le istruzioni successive pervenute dagli interessati.

I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, gli importi rivenienti dai diritti non riscossi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

L'importo distribuito potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del Periodo di riferimento). In tal caso la parte di importo distribuito che eccede detto risultato rappresenterà una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, che non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse.

3) Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Partecipanti

La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- un diritto fisso di EURO 10 (aumentato all'inizio di ogni anno della variazione registrata dall'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, relativa all'anno precedente) per ogni sottoscrizione, a titolo di rimborso spese;
- un diritto fisso di EURO 10 (aumentato all'inizio di ogni anno della variazione registrata dall'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, relativa all'anno precedente) per ogni operazione di passaggio tra Fondi;
- imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- le eventuali spese di emissione e spedizione dei certificati;
- un diritto fisso di EURO 10 (aumentato all'inizio di ogni anno della variazione registrata dall'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, relativa all'anno precedente), oltre alle imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovuti, per ogni operazione di rimborso.

La Società di Gestione avrà la facoltà di applicare una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo investito da ciascun investitore. Per la sottoscrizione delle quote di Classe G ed GD del Fondo non è prevista l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione. Nessuna spesa di sot-

toscrizione e di rimborso verrà addebitata con riferimento alle quote di Classe F, destinate alla sottoscrizione da parte di OICR feeder. I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico degli investitori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una commissione di gestione a favore della Società pari al

Classe	Commissione di gestione su base annua
Classe C	1.25%
Classe G	2%
Classe CD	1,25%
Classe GD	2%
Classe F	0%

calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo;

- una **commissione di incentivo** per la Classe C, CD, G, GD, le cui condizioni di applicabilità, il meccanismo di calcolo e le aliquote di prelievo sono di seguito illustrati: Parametri di calcolo:

- Periodo di riferimento:** dall'ultimo High Watermark Assoluto raggiunto al giorno di riferimento;
- Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota
- Giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione della quota
- Valore lordo della quota:** numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia. Per il periodo antecedente al 29/12/2017 viene considerato il valore netto della stessa;
- Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti del fondo rilevati dall'ultimo High Watermark Assoluto al giorno precedente quello di riferimento.

In caso di avvio di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il valore lordo della quota relativo al giorno di riferimento è superiore al valore più elevato (cd. High Watermark Assoluto - HWA) registrato dalla quota medesima nel periodo intercorrente fra la data di rilevazione del HWA ed il giorno precedente a quello di riferimento. Ogni volta in cui si verifica la condizione di cui al punto precedente, il nuovo High Watermark Assoluto è pari al valore lordo della quota nel giorno di realizzazione della condizione.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata, si calcola l'overperformance come percentuale dell'incremento registrato dal valore lordo della quota nel giorno di riferimento rispetto all'HWA ("overperformance").

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 10% dell'overperformance.

La commissione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

La commissione di incentivo maturata nel giorno di riferimento è addebitata nel medesimo giorno al patrimonio del fondo; la SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza annuale.

Momento del prelievo: la commissione di incentivo viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo entro il quinto giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento e viene addebitata con pari valuta.

Nell'esercizio la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare il 3,5% del valore complessivo netto medio del Fondo (c.d. fee cap) per le quote di classe C e CD e il 4,25% per le classi G e GD.

- il compenso di seguito indicato da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto:

- a) una commissione massima per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente finalizzati al calcolo del valore della quota e all'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, depositi e conti correnti, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari allo 0,035%, con un importo minimo annuo di 25.000,00 Euro;
- b) una commissione massima per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari allo 0,03%.

Le predette commissioni saranno maggiorate dell'Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo e onere dovuti ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

- i costi sostenuti per le attività di calcolo del valore della quota esternalizzate presso il Depositario, calcolati su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari ad un massimo di 0,055%, con un importo minimo annuo di 40.000 Euro;

- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

- gli oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento;

- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota, le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo, le spese conseguenti alla pubblicazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni degli Organi di Vigilanza;

- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;

- i compensi spettanti alla Società di Revisione dei conti per la verifica dei libri, dei documenti contabili del Fondo e per la certificazione del Rendiconto, ivi compreso quello finale di liquidazione

- gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

- gli interessi passivi connessi agli eventuali prestiti assunti dalla SGR per conto del Fondo;

- le spese legali e giudiziarie per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;

- il contributo di vigilanza corrisposto alla Consob.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere a singoli sottoscrittori agevolazioni consistenti nella retrocessione di parte delle commissioni di gestione.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

1) Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
5. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura di Borsa Italiana S.p.A. non coincidente con un giorno di festività nazionale italiana.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni, con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite quote del Fondo. A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a € 500.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei Collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti incaricati del collocamento, redatto sul Modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, preventivamente sottoscritto con il Soggetto Collocatore. I Soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati, qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori. Il Soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR, in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico a favore del conto corrente intestato a "Mediobanca CoCo Credit Fund" in essere presso il Depositario.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2 Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

2) Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse e possono essere emessi esclusivamente in forma nominativa.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal sesto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi eventualmente emessi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3) Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni, sono state stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la propria attività, ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.
La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento, approvata dalla Banca d'Italia, e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4) Spese a carico della SGR

Sono a carico della Società di Gestione tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei sottoscrittori del Fondo.

5) Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia dei citati criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulta errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica, con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, un comunicato stampa, contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulta errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6) Rimborso delle quote

6.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente il Collocatore - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviare le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.6.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo netto del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono fino a cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
9. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
10. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
11. La SGR ha facoltà di sospendere, per un periodo non superiore ad un mese, il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti.
12. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
13. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
14. Nel caso di richieste di rimborso riguardanti quote sottoscritte e regolate con mezzi di pagamento che richiedano l'accertamento del buon fine e i relativi certificati non siano stati consegnati o siano detenuti presso il Depositario, l'erogazione dell'importo del rimborso è sospesa sino ad accertamento avvenuto del buon fine e, comunque, non oltre il termine di 30 giorni dal giorno di riferimento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente saranno vincolate presso il Depositario in apposito conto e saranno disponibili solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

6.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire esclusivamente a mezzo bonifico.

7) Modalità di regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8) Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di cui all'art. 4 o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:
 - in caso di liquidazione della SGR;
 - in caso di rinuncia, motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del Fondo e, in particolare, in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente gestione dei servizi gestori e amministrativi.
2. In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della Società di Gestione. La Società di Gestione informa preventivamente l'Organo di Vigilanza. Dell'avvenuta delibera è data informazione all'Organo di Vigilanza.
3. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità:
 - a. a partire dalla data della delibera assembleare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; l'emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;
 - b. l'avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento e verrà sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote sono pubblicati sul sito internet della Società;
 - c. a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di cui alla lettera b) la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;
 - d. terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto di cui all'art. 11, ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione;
 - e. la società di revisione di cui all'art. 12 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
 - f. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione e della Banca Depositaria, nonché nelle filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;
 - g. dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul sito Internet della Società;
 - h. la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate le richieste di rimborso secondo le modalità di cui all'art. 7;
 - i. le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla Società di Gestione, con l'indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell'avente diritto - quando i certificati sono nominativi - ovvero l'elenco del numero di serie dei certificati - se questi sono al portatore;
 - j. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub i) si prescrivono a favore della Società di Gestione, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f);
 - k. la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Organo di Vigilanza dell'avvenuto riparto.